

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021

ENTI OPERANTI NELLO SPETTACOLO

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	ENTI OPERANTI NELLO SPETTACOLO (EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI)
Norma legislativa	(Art. 15, comma 1, lett. i, TUIR)
Deducibile/Detraibile	Detraibile
Misura	19%
Rigo della Dichiarazione	RP da 8 a 13 Codice 27
Rigo del Modello 730	E da 8 a 10 Codice 27

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario.

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento.

Dall'imposta lorda **si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali** in denaro effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute e non lucrative che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

La detrazione è calcolata su un importo massimo corrispondente al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato nel quale rientra anche quello dei fabbricati soggetti a cedolare secca.

La detrazione spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore di un'associazione che svolge l'attività nel settore dello spettacolo musicale, anche indirettamente, attraverso il trasferimento di parte dei fondi ricevuti ad un altro ente.

E' necessario, tuttavia, che quest'ultimo operi e persegua l'esercizio esclusivo dell'attività musicale e che utilizzi i fondi ricevuti in modo vincolato alle indicazioni dell'associazione e comunque esclusivamente per attività nel settore dello spettacolo (Risoluzione 12.05.2017 n. 59).

La detrazione non spetta con riferimento alle erogazioni in favore dei soggetti sopra descritti se svolgono altre attività, anche se collaterali (*Circolare 25.03.1986, n. 9*).

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 27 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.



L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Questa detrazione spetta solo per le **liberalità che non sono ricomprese** nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura "art – bonus" da indicare nel rigo CR 14.

